



REGOLAMENTO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

Sommario

ART. 1	
Ambito di applicazione e scopo del Regolamento	3
ART. 2	3
Accertamento esecutivo tributario	3
ART. 3	4
Accertamento esecutivo patrimoniale	4
ART. 4	4
Avvio della fase di riscossione forzata	4
ART. 5	5
Controllo dei crediti e predisposizione delle liste di carico	5
ART. 6	5
Atto ingiuntivo	5
ART. 7	5
Efficacia dell'atto ingiuntivo come titolo esecutivo e come precetto	5
ART. 8	6
Opposizione all'ingiunzione fiscale	6
ART. 9	
Azioni cautelari ed esecutive	6
ART. 10	7
Fermo amministrativo	7
ART. 11	7
Azioni cautelari e conservative dei crediti	7
ART. 12	
Sgravio e rimborso	
ĀRT. 13	7
Sospensione della riscossione	7
ART. 14	8
Funzionario Responsabile	8
ART. 15	
Ufficiale di Riscossione	8
ART. 16	8
Rateazione del pagamento	
ART. 17	
Rimborso spese per procedure di riscossione coattiva	9
ART. 18	
Interessi moratori	10
ART. 19	10
Notificazione degli atti di riscossione coattiva	10
ART. 20	
Rinvio dinamico	
ART. 21	
Trattamento dei dati personali	
ART. 22	
Entrata in vigore	10

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità attraverso le quali viene effettuata la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97.
- 2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 viene effettuata tramite l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, seguendo inoltre le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in quanto compatibili, nonché le procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.
- 4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza.
- 5. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

TITOLO II ACCERTAMENTO ESECUTIVO

ART. 2

Accertamento esecutivo tributario

- 1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione dellesanzioni amministrative, devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
- 2. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
- 3. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 3 Accertamento esecutivo patrimoniale

- 1. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
- 2. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
- 3. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 4 Avvio della fase di riscossione forzata

- 1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
- 2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
- 3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
- 4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a. Il Comune o Società Partecipata affidataria del servizio;
 - b. L'Agenzia delle Entrate Riscossione;
 - c. I soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 446/1997.
- 5. L'esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata direttamente dal Comune o dalla Società Partecipata affidataria del servizio.
- 6. Il termine di sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, nonché in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, o di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.
- 7. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

TITOLO II INGIUNZIONE FISCALE

ART. 5

Controllo dei crediti e predisposizione delle liste di carico

- 1. Le azioni cautelari ed esecutive non possono aver luogo senza l'esistenza di un titolo esecutivo valido, che deve sussistere sin dalla fase iniziale e per tutto il procedimento.
- 2. Il titolo esecutivo deve riferirsi ad un credito: certo, liquido ed esigibile;
- 3. Il servizio riscossione coattiva predispone apposite liste di carico, distinte per tipologia di entrata, nelle quali vengono inseriti i dati relativi alle somme dovute dai contribuenti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi;
- 4. Le liste di carico saranno immesse nella piattaforma informatica che gestirà tutte le procedure inerenti la riscossione coattiva.

ART. 6 Atto ingiuntivo

- 1. Il primo atto della riscossione coattiva è l'ingiunzione fiscale, che viene predisposta sulla base delle banche dati esistenti:
- 2. L'ingiunzione fiscale deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- Indicazione del debitore;
- Indicazione del soggetto creditore;
- Ordine o intimazione ad adempiere;
- Indicazione dell'ammontare della somma dovuta, e relativo dettaglio dell'importo richiesto;
- Il termine entro cui adempiere al pagamento;
- L'avvertimento della messa in atto delle azioni cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento;
- La motivazione su cui si fonda la pretesa impositiva (richiamo all'atto propedeutico);
- L'indicazione dell'Autorità presso cui è possibile proporre impugnazione, oltre ai termini e le modalità per proporre l'impugnazione stessa;
- L'indicazione del funzionario responsabile del procedimento;
- Le indicazioni presso cui è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto;
- La sottoscrizione dell'atto da parte del Responsabile del Servizio Riscossione Coattiva.

ART. 7

Efficacia dell'atto ingiuntivo come titolo esecutivo e come precetto

- 1. L'ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che costituisce titolo esecutivo speciale di natura stragiudiziale; è efficace una volta notificato al soggetto debitore e non impugnato entro il termine utile, o se impugnato, con ricorso rigettato;
- 2. Essa assolve anche le funzioni di precetto contenendone tutti gli elementi essenziali;
- 3. In qualità di precetto, la sua efficacia cessa trascorso un anno dalla sua notificazione;
- 4. Se nel termine di cui al precedente comma, non è iniziata l'esecuzione, l'ingiunzione perde di efficacia limitatamente e relativamente alla sua funzione di precetto; pertanto, ai fini dell'avvio delle procedure cautelari ed esecutive, il Servizio rinnova l'efficacia del

precetto tramite la reiterazione della notificazione dell'ingiunzione di cui sopra o tramite l'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/73.

ART. 8 Opposizione all'ingiunzione fiscale

1. Le controversie che attengono la predisposizione dell'ingiunzione fiscale e la sua notificazione, sono opponibili innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, al Tribunale competente territorialmente, o innanzi al Giudice di Pace, a seconda dellanatura della pretesa creditoria.

TITOLO III AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

ART. 9 Azioni cautelari ed esecutive

- 1. Le azioni cautelari ed esecutive devono essere messe in atto nel rispetto dei limiti di importo, nelle modalità e nei tempi previste dalle disposizioni legislative.
- 2. Il soggetto legittimato alla riscossione procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva, avvalendosi delle norme di cui al titolo II D.P.R. 602/1973 (fermo amministrativo, pignoramento diretto presso terzi e pignoramento immobiliare).
- 3. Ai fini dell'avvio dell'espropriazione forzata, decorso un anno dalla notifica degli atti di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, il soggetto legittimato alla riscossione notifica un'intimazione ad adempiere al pagamento entro 5 giorni.
- 4. Per il recupero di importi fino a € 10.000,00, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, il soggetto riscossore deve inviare un sollecito di pagamento per avvisare il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'art. 1, comma 544 L. 228/2012, per il recupero di importi fino a € 1.000,00 il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.

ART. 10 Fermo amministrativo

- 1. Il fermo amministrativo può essere iscritto per debiti pari o superiori a €100,00 (limite da indicare);
- 2. Per debiti di importo compreso tra:
 - € 100,00 a € 300,00 il fermo amministrativo interessa un solo bene mobile registrato;
 - €300,01 a €500,00 il fermo amministrativo interessa due beni mobili registrati;
 - *Oltre i € 500,01* il fermo amministrativo interessa tutti i beni mobili registrati del debitore.

ART. 11 Azioni cautelari e conservative dei crediti

1. Nel caso se ne ravvisi l'opportunità, il servizio può promuovere su richiesta dell'Ente, azioni cautelari e conservative nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del credito.

ART. 12 Sgravio e rimborso

- 1. Per le entrate, la cui gestione non è direttamente a carico della Società, il Comune dovrà autorizzare ogni tipologia di sgravio;
- 2. L'eventuale rimborso di somme non dovute, a causa di pagamenti relativi alla riscossione coattiva, saranno a cura della Società.

ART. 13 Sospensione della riscossione

- 1. Il contribuente può presentare la dichiarazione finalizzata ad ottenere la sospensione della riscossione coattiva, ai sensi e con le modalità previste dall'art.1 commi 537-538 della Legge n. 228/2012;
- 2. Il Servizio arresta immediatamente le procedure messe in atto e provvede, entro 60 giorni dal ricevimento della istanza, di cui al comma precedente, a trasmettere al debitore il provvedimento di sgravio o a comunicare l'inidoneità della dichiarazione presentata riprendendo le azioni atte alla riscossione del credito.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 14 Funzionario Responsabile

- 1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile a cui compete l'adozione e la sottoscrizione di tutti i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, tranne quelli di competenza del Funzionario Responsabile per la riscossione di cui all'art. 42 delD.Lgs. 112/90;
- 2. Nel caso in cui il Comune, secondo le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente, affidi le funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione dell'imposta aduna società partecipata, il Funzionario Responsabile è individuato nel legale rappresentante della stessa.

ART. 15 Ufficiale di Riscossione

- 1. Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente Regolamento il Comune, o il Soggetto Affidatario dei Servizi, procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandategli dalla normativa vigente;
- 2. I Funzionari Responsabili della Riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione.
- 3. Resta ferma la possibilità di nominare soggetti esterni all'Ente o al soggetto affidatario dei servizi che abbiano già conseguito in precedenza l'abilitazione ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 112/99;
- 4. L'Ufficiale di Riscossione, ai sensi del comma 3 dell'art. 43 del D.P.R. 602/73, svolge in tutto il territorio nazionale le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari pertanto, effettua le azioni di esecuzione tramite, sia la notificazione degli atti, sia l'esecuzione dei pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi, assumendo la qualifica di pubblico ufficiale.

ART. 16 Rateazione del pagamento

- 1. Il Responsabile del Servizio può concedere, su richiesta del contribuente che non riporti morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni e che versi in stato di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute per la cui riscossione coattiva sono state avviate le procedure;
- 2. Il contribuente, al fine di ottenere la rateizzazione, deve presentare una richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea difficoltà economica (autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000);
- 3. Il Responsabile del Servizio, in caso di accoglimento della richiesta, emana un apposito provvedimento contenente il piano di rateizzazione, redatto nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Importo minimo rateizzabile superiore ad € 100,00 comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari o esecutive attivate;
- Numero massimo di rate concesse:
 - \triangleright da € 100,01 a € 500,00: fino a quattro rate mensili;
 - \triangleright da € 500,01 a € 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - \triangleright da € 3.000,01 a € 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - > da oltre € 6.000,01: fino a trentasei rate mensili;
- 4. A seguito della concessione della rateazione, le misure cautelari ed esecutive saranno spese per un periodo pari a quello della rateazione;
- 5. Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzatoe l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
- 6. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica di cui al comma 1 del presente articolo, la rateazione concessa può essere prorogata, a condizione che non sia intervenuta decadenza del piano rateale;
- 7. In deroga a quanto sopra il Funzionario Responsabile della Riscossione, nell'ambito dell'esperimento delle procedure esecutive, ha facoltà di accordare piani di rateizzazione personalizzati su richiesta del contribuente, previa comunicazione al Responsabile del Servizio;
- 8. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale;
- 9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
- 10. Nella prima rata vengono addebitate le spese di notifica dell'ingiunzione fiscale e le spese sostenute perle procedure cautelari e/o esecutive.

ART. 17 Rimborso spese per procedure di riscossione coattiva

- 1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009,n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
 - 5. Per le procedure non pagate, le spese di cui al precedente comma saranno a carico dell'Ente solo una volta esperite tutte le fasi possibili atte al recupero del credito con

attestazione di inesigibilità documentata da apposita relazione redatta dall'ufficiale di riscossione.

ART. 18 Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

ART. 19 Notificazione degli atti di riscossione coattiva

1. La notificazione degli atti viene effettuata dall'Ufficiale di Riscossione ovvero dal messo notificatore di cui ai commi 158,159,160 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e nelle altre forme previste dalla normativa vigente.

TITOLO V NORME FINALI

ART. 20 Rinvio dinamico

- 1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionale e statali.
- 2. In tali casi, nelle more della formale modifica regolamentare, si applica la normativa sopra ordinata.

ART. 21 Trattamento dei dati personali

- 1. I dati personali dei contribuenti saranno oggetto di trattamento da parte del Servizio Riscossione Coattiva per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003;
- 2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
- 3. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa previsione di legge o di regolamento.

ART. 22 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto dal 01/01/2020.